

# Società, ammissibile l'azione revocatoria dell'atto di scissione

## CASSAZIONE

### L'eventuale accoglimento non pregiudica la stabilità dell'organizzazione

**Angelo Busani**

Ammissibile l'azione revocatoria di un atto di scissione: lo sancisce la Cassazione nella sentenza 31654 del 4 dicembre 2019. Dovrebbe essere la prima volta che questo argomento, assai controverso nella giurisprudenza di merito, viene affrontato nella giurisprudenza di legittimità. Il tema è quello di comprendere se l'azione revocatoria sia un rimedio esperibile alla luce della tutela che la normativa in tema di scissione riserva ai creditori delle società partecipanti all'operazione di scissione, vale a dire:

- l'articolo 2504-quater del Codice civile, il quale impedisce la dichiarazione di invalidità della scissione;
- l'articolo 2503, il quale consente ai creditori di opporsi alla scissione;
- l'articolo 2506-quater, il quale sancisce la responsabilità solidale tra società scissa e società beneficiaria, nei limiti del patrimonio assegnato a quest'ultima, per le obbligazioni della società scissa che essa non riesca a soddisfare dopo che la scissione abbia avuto efficacia.

La tesi (accolta tra l'altro da Tribunale Napoli, 18 febbraio 2013; Tribunale Bologna, 1° aprile 2016; Tribunale Roma 16 agosto 2016; Tribunale Roma, 7 novembre 2016; Appello Catania, 19 settembre 2017; Appello Roma, 27 marzo 2019) secondo cui l'azione revocatoria non sarebbe ammissibile verso un atto di scissione, asserisce che da questo panorama normativo emergerebbero argomenti sufficienti per affermare che non c'è bisogno dell'azione revocatoria al fine di realizzare la tu-

tela dei creditori della società scissa, al cospetto del quadro di stabilità che il legislatore ha inteso conferire alla situazione risultante dalla scissione.

La tesi avversa (sostenuta, tra l'altro, da Tribunale Livorno, 2 settembre 2003; Tribunale Palermo, 26 gennaio 2004; Tribunale Venezia, 5 febbraio 2016) ritiene, invece, ammissibile l'azione revocatoria, facendo leva sulla mancanza di una norma che impedisca l'esperimento di tale azione verso la scissione e sul fatto che l'azione revocatoria è un rimedio di carattere "generale" e, cioè, apprestato per ogni caso in cui il creditore vede diminuito il patrimonio del debitore per effetto di atti da questo compiuti in frode alle ragioni creditorie.

Secondo questa tesi, l'esperimento dell'azione revocatoria non potrebbe essere ostacolato nemmeno dall'articolo 2504-quater del Codice civile secondo il quale, una volta iscritto l'atto di scissione nel Registro imprese, non è più possibile contestarne la validità, atteso che l'accoglimento dell'azione revocatoria comporta l'inefficacia relativa dell'atto impugnato senza pregiudicare la stabilità dell'organizzazione societaria nel suo complesso.

Per la Cassazione è dunque dirimente il rilievo secondo cui il diritto di opposizione, che compete ai creditori delle società partecipanti alla scissione, è un rimedio non «sostitutivo» ma «solo aggiuntivo rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria». Pertanto, il rilievo che l'articolo 2504-quater verta in tema di "invalidità" (della fusione e) della scissione e che l'azione revocatoria incida, invece, sulla "efficacia" dell'atto di scissione, con la conseguenza di renderlo inopponibile ai creditori, sono dati da cui si trae che l'azione revocatoria, qualora ne ricorrano i presupposti, ben può avere a oggetto anche un atto di scissione.